



Automobile Club d'Italia

**DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA
FISCALITA' AUTOMOBILISTICA
E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI**
Ufficio Gestione Sviluppo e Forniture Dati PRA

DIRIGENTI / RESPONSABILI
UFFICI DEL PUBBLICO
REGISTRO AUTOMOBILISTICO

e p.c. DIRETTORI/ RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

OGGETTO: Legge n.88 del 22/05/2026 Conversione in legge del DL 27 marzo 2026, n.38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica: novità in materia IPT. Prime disposizioni applicative.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 22/05/2026 la Legge n.88 del 22/05/2026 che ha convertito con modifiche il DL n°38 del 27.03. 2026.

In sede di conversione è stato introdotto l'art. 10-bis (**ALL.1 - vedasi parte evidenziata in giallo**), contenente modifiche all'art. 56 D.Lgs 446/1997, che disciplina l'IPT.

In sintesi, le novità più rilevanti introdotte dal Legislatore riguardano:

1. applicazione dell'IPT alle formalità di registrazione ex art. 93-bis comma 2 CdS (REVE);
2. attribuzione dell'IPT alla Provincia ove viene svolta la gestione ordinaria in via principale dell'attività per i soggetti che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui detta sede sia diversa dalla sede legale;
3. criterio di decorrenza delle modifiche tariffarie.

Si evidenzia che le suddette modifiche, essendo state introdotte in sede di conversione in legge del citato decreto legge, sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



La norma solleva problematiche interpretative e applicative di notevole rilevanza che al momento - stante l'immediata applicazione della legge - non è stato possibile affrontare e approfondire con il competente Dipartimento delle Finanze del MEF.

Pertanto, si provvede a diramare mediante la presente le prime disposizioni applicative, con riserva di tornare sulla materia una volta che il citato Dipartimento avrà fornito i chiarimenti interpretativi necessari per la corretta applicazione della norma in parola.

Inoltre, le novità introdotte impongono implementazioni alle applicazioni software di non trascurabile impatto, nelle more delle quali è necessario adottare modalità transitorie, come più avanti indicato, per consentire la riscossione dell'imposta.

1) APPLICAZIONE DELL'IPT ALLE FORMALITÀ DI REGISTRAZIONE AL REVE EX ART. 93-BIS CDS

Le pratiche di registrazione al REVE (codici pratica P28701 e P28702) richiesta dal 25/05/2026 sono soggette al pagamento della IPT, secondo le disposizioni generali di cui al citato art. 56 D.Lgs. 446/1997 nonché sulla base del Regolamento IPT e delle delibere tariffarie della Provincia di competenza.

In sostanza, le citate pratiche REVE sono soggette all'applicazione dell'Imposta con le medesime regole delle pratiche PRA, salvo le precisazioni sotto indicate.

Per consentire di determinare il corretto importo IPT dovuto i dati tecnici devono risultare obbligatoriamente sulla documentazione inserita nel fascicolo digitale, ossia dalla Carta di Circolazione estera, eventualmente integrata da attestazioni tecniche rilasciate dagli Uffici di immatricolazione dello Stato estero se una o più informazioni non fossero presenti sul documento di circolazione. Tali attestazioni, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione asseverata in lingua italiana.

Causa l'immediata entrata in vigore delle norme, non è stato possibile adeguare le procedure di calcolo importi né consentire l'acquisizione a procedura dell'importo IPT versato.

Pertanto, nelle more dei necessari adeguamenti SW, gli STA dovranno procedere nel seguente modo:



- ❖ calcolare autonomamente l'importo IPT dovuto;
- ❖ procedere al versamento mediante PagoPA;
- ❖ allegare la ricevuta di pagamento al fascicolo digitale.

Nelle more degli sviluppi SW - che saranno resi disponibili in esercizio in più step - **sarà necessario sospendere la convalida delle pratiche REVE.**

Si anticipa che detta convalida potrà essere riattivata non appena sarà rilasciato il primo step di aggiornamento degli applicativi, ossia allorché sarà resa disponibile anche per le pratiche REVE la formalità cod. 79 (riscossione somme) per l'incasso e l'attribuzione dell'IPT.

La novella normativa non fornisce elementi certi per potere determinare l'applicazione o meno delle sanzioni a titolo di tardività alle formalità REVE. Pertanto, salvo diversa interpretazione da parte MEF, non si ritiene che siano dovute.

Peraltro, le innovazioni normative impongono necessariamente una revisione delle precedenti disposizioni impartite in relazione al "titolo" da presentare per la registrazione del veicolo al REVE.

In primo luogo, si ritiene il "titolo" un elemento essenziale e imprescindibile della pratica di registrazione nel REVE e appare necessario che lo stesso venga sempre e comunque prodotto. Sono pertanto superate le disposizioni che consentivano la registrazione sulla base della produzione della sola Carta di Circolazione estera, laddove la stessa riportava tutti i dati del soggetto utilizzatore del veicolo.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n 9865 del 23.03.2022, stante il superamento dei vincoli tecnici che non consentivano l'acquisizione di documenti nativi digitali predisposti al di fuori dei sistemi ACI, si dispone che tutti i "titoli" redatti in modalità nativa digitale dovranno essere allegati in originale ai fascicoli digitali. Non sarà pertanto più ammissibile presentare una copia in formato PDF di documenti digitali.

Nel caso di documenti nativi cartacei, la citata circolare ministeriale (vedasi paragrafo **2.3.1.1**) definisce come documenti con data certa la scrittura privata con sottoscrizione autenticata, l'atto pubblico, l'atto registrato presso l'Ufficio del registro ecc..



In assenza di una delle forme sopra indicate, la data certa potrà essere attestata mediante l'apposizione sul documento stesso di una marcatura temporale elettronica verificabile dalle forze dell'ordine. Non è pertanto ammissibile la presenza a fascicolo di marche temporali scansionate, non verificabili e non integrate col documento stesso.

2) SOGGETTI CHE OPERANO PROFESSIONALMENTE NEL SETTORE DEL NOLEGGIO - ATTRIBUZIONE DELL'IPT ALLA PROVINCIA IN CUI AVVIENE LA GESTIONE ORDINARIA IN VIA PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'

L'art.10-bis, modificando l'art.56 del D.Lgs. 446/1997, ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter.

Al comma 1-bis viene previsto che << Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, qualora la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore del noleggio dei veicoli, aventi più secondarie in Italia, la provincia o la città metropolitana destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività. >>

Il comma 1-ter prevede inoltre che detti soggetti, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, debbano comunicare alla Camera di Commercio l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis, vale a dire la sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica.

Le nuove norme sembrano, quindi, voler prevedere una diversa attribuzione dell'IPT con riferimento all'elemento soggettivo, ossia al fatto che la persona giuridica operi professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, senza specificare se tale attività debba risultare come unica attività svolta dalla società oppure se sia sufficiente che, tra le varie attività svolte, sia presente quella di noleggio dei veicoli, anche se svolta in maniera secondaria.

Inoltre, non viene effettuato alcun riferimento al cd. elemento oggettivo, quale ad esempio l'uso noleggio del veicolo su cui è richiesta la pratica.

Nelle more dei più sopra già menzionati chiarimenti applicativi da parte del MEF, appare comunque necessario fornire delle prime disposizioni applicative che, peraltro, sono suscettibili di modifica e/o integrazione.



Il calcolo dell'IPT dovrà essere effettuato con riguardo alle tariffe in vigore nella provincia dove la società ha la gestione ordinaria in via principale dell'attività.

Da un punto di vista operativo - si ribadisce, per le sole società che "operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli" - il richiedente dovrà indicare sull'Istanza la sede principale, sia come sede operativa che come sede legale.

Per consentire alle procedure informatiche di attribuire correttamente l'IPT, si dovrà indicare la sede principale sia nel ruolo "sede legale" che in quello "sede operativa". Inoltre si dovrà dichiarare, nel campo "altri dati" dell'istanza, di svolgere attività di noleggio.

La valorizzazione o meno del campo "altri dati" va intesa come assunzione di responsabilità da parte del richiedente della pratica e, essendo nell'istanza, ha valore di dichiarazione sostitutiva.

L'operatore PRA di convalida dovrà basarsi su quanto dichiarato dal richiedente sull'istanza.

3) CRITERIO DI DECORRENZA DELLE MODIFICHE TARIFFARIE

Il comma 3 dell'art.56 D.Lgs. 446/1997 è stato modificato e di seguito viene riportata la formulazione vigente:

*<< L'aumento tariffario interessa **le formalità** effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa. >>*

Il nuovo testo non consente di individuare con chiarezza il criterio da adottare nel caso vi sia una pratica con un atto, in quanto non si comprende se si debba fare riferimento alla data di prima presentazione della formalità oppure alla data dell'atto.

Pertanto, nelle more di un chiarimento da parte del MEF, si ritiene di non poter dare applicazione immediata al disposto normativo.



4) ULTERIORI NOVITA'

All'art. 56 D.Lgs. 446/1997 citato e stato introdotto il comma 4-bis:

<< In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la città metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza" >>

Tali termini, peraltro già adottati dalla quasi totalità di Provincie/Città Metropolitane, essendo ora previsti dalla norma nazionale, dovranno essere applicati su tutto il territorio nazionale.

Come d'uso, la presente Comunicazione e il relativo allegato saranno pubblicati sul Sito Tematico "Informativa e Lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli Operatori, PRA e STA.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

All.